

STATUTO

ENTE AZIENDA MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB)

Art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Azienda Multiservizi Bellinzona**.
2. Azienda Multiservizi Bellinzona è un ente con propria personalità giuridica, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.
3. Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.
4. Ad Azienda Multiservizi Bellinzona possono partecipare negli organi anche altri enti pubblici o di servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. Azienda Multiservizi Bellinzona è uno strumento operativo del Municipio a supporto della politica di erogazione dei servizi, della politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona.
2. Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi industriali nella Città di Bellinzona e nella Regione, con particolare riguardo all'approvvigionamento e alla distribuzione di energia e acqua potabile, al trattamento e allo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione.
3. Per i servizi di base relativi alla distribuzione di energia elettrica, alla distribuzione di acqua potabile e allo smaltimento delle acque luride, Azienda Multiservizi Bellinzona beneficia di una concessione esclusiva sul territorio della Città di Bellinzona. Sono riservati i passi procedurali di concretizzazione se del caso ancora necessari in base al diritto settoriale superiore.
4. Può assumere altri compiti specifici su proposta del Municipio e su mandato del Consiglio comunale, sia in regime di mandato esclusivo che in regime di libera concorrenza.
5. Azienda Multiservizi Bellinzona opera nel quadro e nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti.
6. Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona trasferisce a Azienda Multiservizi Bellinzona la proprietà delle infrastrutture necessarie in suo possesso e di tutte le attrezzature mobili connesse. I beni immobili, le attrezzature e le partecipazioni in società ed enti terzi di proprietà dell'Azienda Multiservizi Bellinzona sono considerati quali beni amministrativi ai sensi della LOC.
7. In particolare Azienda Multiservizi Bellinzona:
 - a) garantisce l'inalienabilità dei beni amministrativi di sua proprietà. Sono riservati casi eccezionali di valore singolo inferiore a CHF 50'000. Per cessioni di valore di beni di valore superiore a CHF 50'000 è necessaria l'autorizzazione specifica del Consiglio comunale;
 - b) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale di sua proprietà;
 - c) provvede autonomamente all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
 - d) sottopone al Municipio e al Consiglio comunale l'autorizzazione per investimenti di natura straordinaria mediante richieste di credito specifiche. L'assunzione di partecipazioni in enti o

società terze è soggetta ad autorizzazione preventiva del Consiglio comunale indipendentemente dall'importo del credito necessario.

- 8. La definizione dei rapporti tra Azienda Multiservizi Bellinzona e Comune di Bellinzona è completata da un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 2 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio e Azienda Multiservizi Bellinzona al più tardi sei mesi prima della data di scadenza del mandato in essere.*

Art. 3 Mezzi finanziari

Per adempiere ai suoi compiti Azienda Multiservizi Bellinzona dispone:

- dei mezzi che Azienda Multiservizi Bellinzona è in grado di ricavare dalla sua attività nel rispetto del principio di copertura dei costi (ricavi e tasse per prestazioni e forniture, ecc.);*
- dei contributi che il Comune gli mette a disposizione per compiti particolari e con condizioni specifiche definite nel mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;*
- dei contributi e indennizzi di altri enti pubblici e privati.*

Art. 4 Remunerazione del capitale di dotazione e ripartizione dell'utile; copertura del disavanzo

- 1. Azienda Multiservizi Bellinzona riconosce al Comune un interesse sul capitale di dotazione, un interesse sul saldo del conto corrente con il Comune e una partecipazione agli utili, previa costituzione di adeguate riserve e contabilizzazione di opportuni ammortamenti, pari almeno a quelli previsti dalle disposizioni legali vigenti o alle raccomandazioni delle associazioni di categoria. Sul capitale di dotazione l'Azienda s'impegna a riversare al Comune un interesse pari ad almeno il tasso d'interesse sostenuto dal Comune per la remunerazione dei suoi debiti, arrotondato al mezzo punto superiore.*
- 2. Per i settori della distribuzione di acqua potabile e della depurazione delle acque vige il principio della copertura dei costi. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per accrescere il capitale proprio, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Azienda Multiservizi Bellinzona. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo e del Municipio. In caso di opinione divergente decide il Municipio.*
- 3. I contributi assicurati ad Azienda Multiservizi Bellinzona mediante il mandato di prestazione possono venir adeguati a consuntivo in caso di:*
 - eventi eccezionali non previsti, sia riferiti ai compiti ordinari sia ai compiti straordinari oggetto del mandato di prestazione;*
 - assegnazione di nuovi compiti non previsti.*
- 4. Azienda Multiservizi Bellinzona assume i disavanzi d'esercizio residui.*

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

- 1. Azienda Multiservizi Bellinzona è amministrata con una contabilità propria secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957-963 CO) e prevedere una separazione chiara per settore d'attività.*
- 2. L'esercizio di Azienda Multiservizi Bellinzona ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
- 3. Entro il 30 settembre di ogni anno Azienda Multiservizi Bellinzona trasmette al Municipio il proprio Preventivo per l'anno successivo e le proposte relative ad eventuali modifiche tariffali per i compiti svolti in regime di monopolio. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo.*

4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 6 Vigilanza

Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Azienda Multiservizi Bellinzona deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare i dettagli e l'evoluzione dei diversi settori d'attività e degli indicatori di prestazione.

Art. 7 Organi

1. Gli organi di Azienda Multiservizi Bellinzona sono:
 - Il Consiglio direttivo
 - La Direzione
 - L'ufficio di revisione
2. Qualora il Consiglio direttivo optasse per una delega totale o parziale dei compiti non inalienabili ad una direzione operativa, pure questa assume compiti quale organo dell'Ente.

Art. 8 Il Consiglio direttivo – Composizione

1. Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Gli altri quattro, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
2. Altri due membri possono essere nominati in caso di partecipazione di altri enti pubblici o di servizio pubblico all'Ente, ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 del presente statuto. La competenza decisionale è del Municipio.
3. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo dei poteri comunali.
4. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.
5. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese. I dettagli sono regolati da un regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e ratificato dal Municipio.

Art. 9 Convocazioni e sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 6 volte all'anno.
2. Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno 3 membri dello stesso o il direttore lo richiedono.
3. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto decide il presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.
6. Il direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Azienda Multiservizi Bellinzona ed esercita la vigilanza generale sugli affari.

2. Il Consiglio direttivo esegue le decisioni di Municipio e Consiglio comunale e, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita le seguenti funzioni **(in grassetto le funzioni inalienabili)**:
 - **emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Azienda Multiservizi Bellinzona;**
 - **negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio) e le convenzioni con enti terzi;**
 - **definisce i rapporti d'impiego (nomina, inizio e cessazione del rapporto d'impiego) del direttore e del personale, ai sensi del ROD della Città di Bellinzona, nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio e definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'onori;**
 - **definisce e aggiorna la strategia aziendale e gli obiettivi di sviluppo e determina le azioni necessarie alla concretizzazione;**
 - **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Azienda Multiservizi Bellinzona verso terzi;**
 - **allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;**
 - **esamina i rapporti dell'Ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive;**
 - **definisce il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.**
3. Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

Art. 12 Il direttore – Competenze

1. Il direttore si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad esso delegati dal Consiglio direttivo di Azienda Multiservizi Bellinzona.
2. Il direttore gestisce gli affari correnti di Azienda Multiservizi Bellinzona e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Esso rappresenta Azienda Multiservizi Bellinzona e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.
3. Il direttore svolge la funzione di capo del personale ai sensi del ROD della Città di Bellinzona per quanto riguarda i dipendenti dell'Ente.
4. Il direttore esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il personale

Lo statuto del personale di Azienda Multiservizi Bellinzona è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona approvato dal Consiglio comunale.

Art. 14 L'ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla LSR per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Art. 15 Scioglimento

1. Azienda Multiservizi Bellinzona può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

2. *La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.*
3. *In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Azienda Multiservizi Bellinzona e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.*

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.